



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

**COMMENTARIO TEMATICO
DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1689
E DELLA LEGGE ITALIANA
23 SETTEMBRE 2025, N. 132**

a cura di

MARILISA D'AMICO, FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN,
AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO, PAOLO GAMBATESA, SARA DI GIOVANNI



G. Giappichelli Editore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

Studi di diritto pubblico

126

La Collana “Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale” dell’Università degli Studi di Milano raccoglie monografie e altri risultati inediti di ricerche, individuali e collettive, di studiosi che svolgono attività di studio e ricerca nel Dipartimento.

Essa comprende Studi di Diritto costituzionale, di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale ed europeo, di Diritto processuale civile, di Diritto comparato, di Storia del diritto, di Politica economica.

La qualità scientifica delle pubblicazioni è assicurata da una procedura di c.d. double blind peer review ad opera di revisori esterni.

COMMENTARIO TEMATICO
DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1689
E DELLA LEGGE ITALIANA
23 SETTEMBRE 2025, N. 132

a cura di

MARILISA D'AMICO, FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN,
AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO, PAOLO GAMBATESA, SARA DI GIOVANNI



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2026 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1875-9

ISBN/EAN 979-12-211-6631-6 (ebook-pdf)

ISBN/EAN 979-12-211-6722-1 (ebook-epub)

Il volume è edito con risorse del PRIN 2022 CUP G53D23002160006 - Finanziato dall'unione europea - Next Generation EU Misura M4C2 – Investimento 1.1.



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Elenco degli Autori e delle Autrici</i>	XXIX
<i>Presentazione</i>	XXXIII

INTRODUZIONE

LA REGOLAZIONE DIGITALE EUROPEA NEL CONTESTO DELLE RECENTI TRASFORMAZIONI GEOPOLITICHE

<i>Francisco Balaguer Callejón</i>	1
1. I paradossi della regolazione dell'IA	1
2. Quando il potere digitale incontra quello geopolitico	7
3. Una nuova architettura politica europea per l'attuazione della regolazione digitale	10
<i>Riferimenti bibliografici</i>	15

INTRODUZIONE

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA SFIDA REGOLATORIA SUL DUPLICE VERSANTE, EUROPEO E NAZIONALE

<i>Marilisa D'Amico</i>	17
1. L'IA tra rischi e prospettive per la tutela dei diritti fondamentali	17
2. Regolamentare l'IA nel prisma dei principi costituzionali in una prospettiva multilivello	21
3. La legge n. 132/2025: la prospettiva italiana letta nell'ottica di una strategia di sviluppo	23
4. La promozione dell'innovazione tecnologica senza perdere la "bussola" del costituzionalismo	25
<i>Riferimenti bibliografici</i>	27

INTRODUZIONE

IL REGOLAMENTO EUROPEO E LE PROFESSIONI LEGALI.
LA RIVOLUZIONE DELL'IA E LA SFIDA PER IL DIRITTO
E L'AVVOCATURA

<i>Antonino La Lumia</i>	29
1. Premessa	29
2. Opportunità e rischi dell'Intelligenza Artificiale per l'Avvocatura	30
3. Il quadro normativo e valoriale: tecnologie e controllo umano	31
4. Il nuovo approccio per l'Avvocatura e per le professioni legali	33
5. L'Avvocatura come garante di diritti nella società digitale	34

PARTE I

IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1698

SEZIONE I

LE COORDINATE GENERALI

CAPITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Commento agli artt. 1, 2 e 3

<i>Juan Francisco Sánchez Barrilao</i>	43
1. Introduzione: che cosa intendiamo per IA e come regolamentarla?	43
2. Oggetto di regolazione dell'AI Act	45
2.1. Il mercato europeo dell'IA	46
2.2. Contenuti dell'AI Act	46
2.3. L'IA come prodotto affidabile inserita in un mercato affidabile	47
3. Concetto di IA ai fini dell'AI Act	47
3.1. Positivizzazione del concetto di IA nell'AI Act	48
3.2. Che cosa intende l'AI Act per IA?	50
3.3. Linee guida della Commissione in merito al concetto di IA	50
3.4. L'IA ad uso generale	51
3.5. Altri concetti dell'AI Act	53
4. Portata materiale della regolazione dell'AI Act	53

	<i>pag.</i>
4.1. IA e scienza	54
4.2. IA, difesa e sicurezza nazionale	54
4.3. IA a codice aperto	56
4.4. Altri casi esclusi, parzialmente o totalmente, oppure semplicemente spostati dall'ambito regolato dall'AI Act	57
5. Considerazioni finali	58
<i>Riferimenti bibliografici</i>	59

CAPITOLO II

TITOLARITÀ E DIRITTI NEL AI EUROPEAN ACT: UTENTI E FORNITORI

Commento agli artt. 2 e 3

Augusto Aguilar Calahorra

1. I soggetti di diritto nel Regolamento	61
1.1. Gli artt. 2 e 3 del Regolamento	63
1.2. I soggetti del Regolamento	65
1.3. Le imprese e i fabbricanti quali titolari del processo di produzione normativa	70
2. Soggetti e oggetti del diritto dell'Unione Europea	70
2.1. I soggetti di diritto nell'UE	71
2.2. Gli oggetti del traffico giuridico	74
3. Conclusioni. La trasformazione del soggetto in "oggetto" nel Regolamento sull'intelligenza artificiale	77
<i>Riferimenti bibliografici</i>	78

CAPITOLO III

ISTRUZIONE E INNOVAZIONE NEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1689

Commento agli artt. 4 e 57-63

Luis Fernando Martínez Quevedo

1. Introduzione	81
2. Educazione	82
3. Innovazione	86
4. Conclusioni	90
<i>Riferimenti bibliografici</i>	91

SEZIONE II
DIRITTI E GARANZIE FONDAMENTALI
NEI SISTEMI VIETATI

CAPITOLO IV

LIBERTÀ DI PENSIERO, AUTONOMIA DI VOLONTÀ,
TECNICHE SUBLIMINALI

Commento all'art. 5, par. 1, lett. a)

<i>Nannerel Fiano</i>	95
1. Introduzione	95
2. Le c.d. “macchine ingannevoli”: quali incantesimi?	96
3. L'IA ambigua	97
4. I <i>deepfake</i>	101
5. I principi della Carta coinvolti	102
6. Conclusioni: per il disincanto degli algoritmi	103
<i>Riferimenti bibliografici</i>	104

CAPITOLO V

LA VULNERABILITÀ COME FATTORE DI DIVIETO PER LE
PRATICHE DI IA

Commento all'art. 5, par. 1, lett. b)

<i>Giuseppe Arconzo, Gaia Patarini</i>	105
1. Il divieto di sfruttamento delle vulnerabilità	105
2. I singoli fattori di vulnerabilità previsti dall'art. 5, par. 1, lett. b)	110
3. Le altre condizioni affinché operi il divieto: l'obiettivo di distorcere il comportamento e il danno significativo	113
4. Brevi considerazioni conclusive	115
<i>Riferimenti bibliografici</i>	116

CAPITOLO VI

PUNTEGGIO SOCIALE E PREVISIONE E VALUTAZIONE
DELLA COMMISSIONE DI REATI

Commento all'art. 5, par. 1, lett. c)-d)

<i>Emma Fidenzi</i>	118
1. Premessa	118

	<i>pag.</i>
2. Intelligenza artificiale e <i>social scoring</i>	120
3. Intelligenza artificiale e la valutazione e previsione della commissione di reati	123
4. Conclusioni	127
<i>Riferimenti bibliografici</i>	130

CAPITOLO VII

RICONOSCIMENTO FACCIALE E RICONOSCIMENTO
DELLE EMOZIONI

Commento all'art. 5, par. 1, lett. e)-f)

Marta Lucena Pérez 131

1. Introduzione	131
2. Riguardo al riconoscimento facciale e delle emozioni	133
3. Conclusioni	137
<i>Riferimenti bibliografici</i>	138

CAPITOLO VIII

DIVIETO DI CATEGORIZZAZIONE PER MOTIVI
DI RAZZA, IDEOLOGIA, AFFILIAZIONE, RELIGIONE

Commento all'art. 5, par. 1, lett. g)

Enrique Guillén López 139

1. Questioni generali e metodologiche	139
2. Giustificazione generale del divieto. Implicazioni della categorizzazione di informazioni o categorie sensibili	142
3. Soggetti obbligati dal divieto e soggetti protetti	143
4. Le condizioni del divieto	144
4.1. Attività	144
4.2. Categorizzazione biometrica	145
4.3. Dati biometrici	146
5. L'oggetto della categorizzazione vietata	147
6. L'eccezione	151
<i>Riferimenti bibliografici</i>	153

CAPITOLO IX

IL DIVIETO DI CATEGORIZZAZIONE BIOMETRICA
SULLA BASE DELLA VITA SESSUALE E
DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE

Commento all'art. 5, par. 1, lett. g)

Sara Di Giovanni

155

1. Introduzione: le pratiche di IA a rischio inaccettabile nel sistema dell'AI Act 155
 2. L'ambito di applicazione della lett. g): definizioni, oggetto e *ratio* 158
 3. Le inferenze biometriche su vita sessuale e orientamento sessuale: (im)possibilità tecnica e rischi discriminatori 162
 4. Riflessioni conclusive 167
- Riferimenti bibliografici* 168

CAPITOLO X

L'IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA REMOTA IN TEMPO
REALE NELLO SPAZIO PUBBLICO

Commento all'art. 5, par. 1, lett. h) e par. 2

Adoración Galera Victoria

170

1. L'AI Act e l'identificazione biometrica 170
 2. Cosa vieta l'art. 5, par. 1, lett. h)? 174
 3. L'eccezione al divieto: cosa, quando e come? 176
 4. Conclusioni 179
- Riferimenti bibliografici* 180

CAPITOLO XI

AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA NELL'USO DEI
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA REMOTA

Commento all'art. 5, parr. 3-8

Giulia Agrati

182

1. Introduzione 182
 2. Il meccanismo di autorizzazione e il ruolo dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente 184
 3. Il meccanismo di controllo e il ruolo dell'autorità di vigilanza del mercato e dell'autorità nazionale per la protezione dei dati 190
- Riferimenti bibliografici* 192

pag.

SEZIONE III
SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AD ALTO RISCHIO

A) *Classificazione*

CAPITOLO XII

LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE AD ALTO RISCHIO SECONDO L'*AI ACT*

Commento agli artt. 6 e 7

Costanza Nardocci

195

1. L'approccio in base al rischio (e la nozione di rischio) nell'impianto dell'*AI Act* 195
 2. Le categorie e le implicazioni dell'"alto rischio" secondo l'art. 6: un sistema binario derogabile 200
 3. L'art. 6 *AI Act* 203
 - 3.1. Il par. n. 1 e il par. n. 2 (la tipizzazione dei sistemi "ad alto rischio" e l'Allegato III) 203
 - 3.2. Oltre l'Allegato III: l'art. 6, par. n. 3 e le deroghe all'"alto rischio" (*the filter*) 206
 - 3.3. L'inderogabilità del *profiling* nell'art. 6, par. n. 3: dove arriva il GDPR, ma non il diritto anti-discriminatori 207
 4. Soggetti e obbligazioni (*positive*) 210
 - 4.1. Il *provider*, che faccia uso di tecnologie di IA "ad alto rischio" 210
 - 4.2. Tra art. 6 e art. 7: la *Commissione UE*, che implementa ed emenda l'art. 6 e l'Allegato III 212
 5. Per concludere: un approccio soddisfacente? 216
- Riferimenti bibliografici* 218

CAPITOLO XIII

I SISTEMI AD ALTO RISCHIO IN AMBITO DI BIOMETRIA
E INFRASTRUTTURE CRITICHE

Commento all'Allegato III, parr. 1-2

Amalia Lozano España

220

1. Introduzione 220
2. La biometria 223

	<i>pag.</i>
2.1. I sistemi di identificazione biometrica remota <i>ex post</i>	225
2.2. Categorizzazione biometrica basata su attributi sensibili	226
2.3. Sistemi destinati al riconoscimento delle emozioni	227
3. I sistemi ad alto rischio relativi alle infrastrutture critiche	228
4. Obblighi principali in presenza di un'IA "ad alto rischio" quale la biometria e le infrastrutture critiche	231
5. Conclusione	231
<i>Riferimenti bibliografici</i>	232

CAPITOLO XIV

I SISTEMI AD ALTO RISCHIO IN MATERIA DI ISTRUZIONE ED OCCUPAZIONE

Commento all'Allegato III, parr. 3-4

<i>Antonio Pérez Miras</i>	233
1. A mo' d'introduzione: i sistemi ad alto rischio e l'Allegato III	233
2. I sistemi di IA ad alto rischio sull'istruzione e sulla formazione professionale	239
3. I sistemi di IA ad alto rischio sulla occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro autonomo	241
4. Riflessioni finali	243
<i>Riferimenti bibliografici</i>	244

CAPITOLO XV

I SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO IN AMBITO SANITARIO

Commento all'Allegato III, par. 5

<i>Paolo Gambatesa</i>	246
1. Introduzione: l'Allegato III, punto 5, dell' <i>AI Act</i> come snodo tra regolazione tecnologica e garanzia del diritto alla salute	246
2. Valutazione dell'ammissibilità alle prestazioni sanitarie pubbliche	248
3. Assicurazioni sanitarie e valutazione algoritmica del rischio	250
4. Emergenze sanitarie, triage e definizione delle priorità	253
5. Notazioni conclusive sul diritto alla salute alla prova dell'IA	255
<i>Riferimenti bibliografici</i>	256

pag.

CAPITOLO XVI

I SISTEMI AD ALTO RISCHIO IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE

Commento all'Allegato III, par. 7

Cecilia Siccardi

258

1. Premessa 258
 2. Il contesto: la *governance* digitale dell'immigrazione e degli *smart borders* 259
 3. La qualificazione come sistemi ad alto rischio: una scelta opportuna 263
 4. La disciplina dei sistemi ad alto rischio per il controllo dell'immigrazione: garanzie ed eccezioni 266
 5. Alcuni possibili vuoti di tutela? 269
 6. I sistemi vietati 271
 7. Riflessioni conclusive 272
- Riferimenti bibliografici* 273

CAPITOLO XVII

I SISTEMI AD ALTO RISCHIO IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Commento all'Allegato III, par. 8

Elisa Pignanelli

275

1. La funzione del par. 8 dell'Allegato III e la qualificazione *ex ante* dei sistemi di IA in ambito giurisdizionale 275
 2. Ambito soggettivo e oggettivo della lett. a): l'assistenza algoritmica al giudice tra supporto e condizionamento 277
 3. Sistemi di intelligenza artificiale, giusto processo e diritto di difesa: trasparenza, intelligibilità e controllo umano della decisione giudiziaria 279
 4. Uguaglianza, non discriminazione e rischio di cristallizzazione della decisione giudiziale 282
 5. Riflessioni conclusive: la funzione giurisdizionale tra innovazione tecnologica e limiti costituzionali 284
- Riferimenti bibliografici* 287

B) *Requisiti*

CAPITOLO XVIII

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO NEI SISTEMI
DI IA AD ALTO RISCHIO

Commento all'art. 9

Paolo Gambatesa 288

1. Il sistema di gestione del rischio come architrave dell'approccio europeo all'IA 288
 2. Contenuto e struttura del sistema di gestione del rischio lungo il ciclo di vita di un sistema di IA 290
 3. Responsabilità del provider e integrazione tra misure tecniche e organizzative 292
 4. Documentazione, tracciabilità e funzione sistemica dell'art. 9 294
 5. La gestione del rischio e il suo riflesso sulla tutela dei diritti fondamentali. Alcuni spunti conclusivi 296
- Riferimenti bibliografici* 297

CAPITOLO XIX

DATI E *GOVERNANCE* DEI DATI

Commento all'art. 10

Gregorio Cámara Villar 299

1. Introduzione contestuale: un diritto fondamentale al centro della società algoritmica 299
2. Senso e portata generale dell'art. 10 del Regolamento sull'Intelligenza Artificiale 300
3. I punti di forza normativi più significativi dell'art. 10 302
4. Quadro giurisprudenziale europeo applicabile all'art. 10: Corte di giustizia UE e CEDU 303
5. Alcuni punti critici degni di nota 304
 - 5.1. Assenza di definizione del soggetto interessato e ambiguità nella catena di responsabilità 304
 - 5.2. Visione parziale del ciclo di vita dei dati e omissione del regime delle licenze 305
 - 5.3. Dall'obbligo di risultato allo standard flessibile: una certa diluizione normativa dell'art. 10 305
 - 5.4. Il paradosso della qualità senza criteri: dipendenza dalla standardizzazione tecnica 306

	<i>pag.</i>
5.5. Autocertificazione e deficit di garanzie: il problema della valutazione di conformità	306
5.6. Ambiguità relativa sulla base giuridica per l'uso dei dati personali	307
5.7. Inadeguatezza del termine «rappresentatività» (art. 10, par. 3)	307
5.8. Mancata integrazione della valutazione d'impatto nel design tecnico (art. 10)	307
5.9. Lacune riguardo ai sistemi privi di addestramento	308
5.10. Rischi emergenti non espressamente contemplati nell'art. 10	309
6. Applicazione pratica e sfide di implementazione	309
7. Conclusione	311
<i>Riferimenti bibliografici</i>	311

CAPITOLO XX

PRINCIPI GENERALI DELL'IA: TRASPARENZA
E COMUNICAZIONE

Commento agli artt. 11-13 e 50

Eloisa Pérez Conchillo

	313
1. Introduzione	313
2. Art. 11 AI Act: documentazione tecnica	315
3. Art. 12 AI Act: conservazione dei registri	317
4. Art. 13 AI Act: trasparenza e comunicazione delle informazioni ai responsabili del dispiegamento	319
5. Art. 50 AI Act: obblighi di trasparenza dei fornitori e dei responsabili del dispiegamento di determinati sistemi di IA	321
6. Conclusioni	325
<i>Riferimenti bibliografici</i>	326

CAPITOLO XXI

PRINCIPI GENERALI DELL'IA: LA SORVEGLIANZA
UMANA. SCELTA DI PRINCIPIO E SUE RICADUTE
PRATICHE

Commento all'art. 14

Irene Pellizzone

	328
1. Breve panoramica introduttiva sulla struttura dell'art. 14: una norma ambiziosa ma inevitabilmente generica	328
2. Al di là della presunzione della superiorità del controllo umano: la scelta antropocentrica alla base della sorveglianza umana	330

	<i>pag.</i>
3. I corollari della introduzione di una sorveglianza umana obbligatoria nei sistemi di IA ad alto rischio: trasparenza, spiegabilità e responsabilità	331
4. Lo scetticismo intorno alla concreta attuazione della sorveglianza umana	333
5. La sorveglianza umana sotto le lenti del diritto costituzionale: alcuni spunti interpretativi in tema di <i>governance</i> e natura procedurale della garanzia	336
6. Esiste un diritto alla sorveglianza umana?	338
7. Osservazioni conclusive sulla corretta interpretazione della supervisione umana: il faro del principio personalista	339
<i>Riferimenti bibliografici</i>	340

CAPITOLO XXII

PRINCIPI GENERALI DELL'AI: ACCURATEZZA, ROBUSTEZZA E CIBERSICUREZZA

Commento all'art. 15

<i>Niccolò Panigada</i>	342
1. L'art. 15 nel contesto del sistema di requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio	342
2. Le definizioni	343
2.1. Il concetto di accuratezza: tra performance tecnica, affidabilità decisionale e tutela dei diritti fondamentali	343
2.2. La robustezza dei sistemi di IA: resilienza tecnica e prevenzione dell'errore sistemico	345
2.3. La cibernsicurezza come requisito giuridico: protezione contro attacchi, manipolazioni e interferenze esterne	347
3. L'interrelazione tra accuratezza, robustezza e cibernsicurezza e il loro ruolo nella prevenzione di violazione dei diritti	349
<i>Riferimenti bibliografici</i>	351

C) *Obblighi dei fornitori*

CAPITOLO XXIII

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ NELLA CORNICE NORMATIVA DELL'AI ACT

Commento agli artt. 16-26

<i>Pietro Villaschi</i>	352
1. Gli artt. 16-26 come "cuore operativo" dell'AI ACT	352
2. Gli obblighi essenziali dei <i>provider</i>	353
3. Gli obblighi essenziali dei <i>deployer</i>	354
4. Una responsabilità lungo tutta la catena del valore	355

	<i>pag.</i>
5. I profili di responsabilità	356
6. Notazioni conclusive	359
<i>Riferimenti bibliografici</i>	360

CAPITOLO XXIV

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO SUI DIRITTI
FONDAMENTALI PER I SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO
Commento all'art. 27

<i>Marilisa D'Amico, Paolo Gambatesa</i>	361
1. Il c.d. <i>risk approach</i> applicato anche alla tutela dei diritti fondamentali. Notazioni introduttive sulla valutazione di impatto	361
2. La valutazione di impatto <i>ex art. 27</i> : metodo, contenuti e procedure	363
2.1. I soggetti obbligati, l'oggetto e i contenuti minimi (art. 27, par. 1).	363
2.2. La tempistica, l'aggiornamento e il "riuso" delle valutazioni (art. 27, par. 2)	367
2.3. La procedura di notifica all'autorità di vigilanza (art. 27, par. 3)	367
2.4. Il coordinamento con la valutazione di impatto prevista dal GDPR (art. 27, par. 4)	368
2.5. Il modello di questionario e il supporto dell'Ufficio per l'IA (art. 27, par. 5)	369
3. Potenzialità e criticità della valutazione di impatto sui diritti fondamentali	369
4. Alla ricerca di necessari compromessi tra il linguaggio dei diritti fondamentali e il linguaggio informatico: alcuni spunti conclusivi	373
<i>Riferimenti bibliografici</i>	374

SEZIONE IV

ORGANIZZAZIONE DEL POTERE E STRUMENTI
DI RACCORDO TRA UE E STATI MEMBRI

CAPITOLO XXV

IL SISTEMA DI *GOVERNANCE* A LIVELLO EUROPEO
E NAZIONALE

Commento agli artt. 64-70

<i>Stefano Catalano, Stefania Leone</i>	379
1. La necessità di una <i>governance</i> articolata e integrata, sia per dare applicazione al Regolamento, sia per "stare al passo"	379

	<i>pag.</i>
2. L'ufficio per l'IA	381
3. Il Comitato per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale	383
4. Il Forum consultivo	385
5. Il Gruppo di esperti scientifici	386
6. Le autorità nazionali	388
7. Conclusioni	389
<i>Riferimenti bibliografici</i>	391

CAPITOLO XXVI

LA PROCEDURA DI NOTIFICA

Commento agli artt. 28-39

<i>Amalia Lozano España</i>	392
1. Introduzione	392
2. Soggetti e presupposti del procedimento di notifica	393
2.1. I soggetti coinvolti	393
2.2. I presupposti procedurali	397
3. Il procedimento di notifica	399
4. Ipotesi di inadempimento da parte di un organismo notificato	401
5. Conclusione	402
<i>Riferimenti bibliografici</i>	402

CAPITOLO XXVII

ATTI DELLA COMMISSIONE E *GOVERNANCE* NEL
REGOLAMENTO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

<i>Miguel José Arjona Sánchez</i>	403
1. Introduzione	403
2. La via normativa della Commissione	405
2.1. Atti delegati: fondamento, portata e limiti	406
2.2. Atti di esecuzione (normazione, specificazioni comuni e armonizzazione dei <i>sandboxes</i>)	408
3. La via organica o della <i>governance</i>	412
3.1. La Commissione nel governo multilivello dell'AI Act	413
3.2. L'architettura istituzionale al servizio della Commissione	414
3.2.1. L'Ufficio per l'Intelligenza Artificiale	414
3.2.2. Il Comitato Europeo per l'Intelligenza Artificiale	414
3.2.3. Il foro consultivo e il gruppo di esperti scientifici indipendenti	414

	<i>pag.</i>
4. Funzioni di supervisione e compliance (in chiave multilivello)	415
4.1. Supervisione selettiva dei GPAI e “dialogo strutturato”	416
4.2. Coordinamento con le autorità nazionali di vigilanza del mercato	417
4.3. Organismi notificati: requisiti e controllo coordinato	417
4.4. Sfide e tensioni nella <i>governance</i> della Commissione	418
<i>Riferimenti bibliografici</i>	418

CAPITOLO XXVIII

IL RICORSO ALLE NORME ARMONIZZATE NELLA
REGOLAMENTAZIONE EUROPEA DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE

Commento agli artt. 40-49

<i>Giacomo Palombino</i>	420
1. Premessa	420
2. Il ricorso a <i>norme armonizzate</i> nell’ordinamento europeo	421
3. Il ricorso a <i>norme armonizzate</i> nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale	423
4. Riflessioni conclusive: alla ricerca di un equilibrio tra esigenze (non necessariamente) contrapposte	425
<i>Riferimenti bibliografici</i>	427

SEZIONE V

MODELLI DI IA PER FINALITÀ GENERALI

CAPITOLO XXIX

I MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER
FINALITÀ GENERALE. INQUADRAMENTO,
DISCIPLINA E BUONE PRASSI

Commento agli artt. 51-56

<i>Marta Annamaria Tamborini</i>	431
1. Introduzione: la collocazione dell’intelligenza artificiale generativa nel Regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale	431
2. Definizione dei modelli a finalità generale, distinzione rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale (preambolo e art. 3)	434
3. Distinzione e classificazione tra modelli a finalità generale e sistemi a finalità generale che presentano rischio sistemico	436

	<i>pag.</i>
4. La regolamentazione prevista dal quadro europeo, il ruolo delle buone prassi	439
5. Questioni aperte alla luce della proposta di revisione della materia attraverso il c.d. "Digital Omnibus"	441
6. Considerazioni conclusive	442
<i>Riferimenti bibliografici</i>	443

SEZIONE VI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E SANZIONI

CAPITOLO XXX

MONITORAGGIO, APPLICAZIONE E GARANZIE, SANZIONI

Commento agli artt. 72-94 e 99-101

<i>Rosa Iannaccone</i>	447
1. Un quadro d'insieme: dal monitoraggio al regime sanzionatorio	447
2. Monitoraggio, vigilanza e supervisione dei sistemi di intelligenza artificiale	448
3. Il regime sanzionatorio e le garanzie procedurali nel sistema europeo di regolazione dell'intelligenza artificiale	453
<i>Riferimenti bibliografici</i>	456

CAPITOLO XXXI

IL RUOLO DELLA *SOFT LAW* NELL'ATTUAZIONE DELL'AI ACT

Commento agli artt. 95 e 96

<i>Pietro Villaschi</i>	457
1. Premessa	457
2. L'art. 95 dell'AI ACT e i Codici di condotta	459
2.1. I codici di condotta definiti dall'AI ACT: natura, opportunità e rischi	460
3. Le linee guida <i>ex art.</i> 96 e l'attuazione uniforme dell'AI ACT in tutto il territorio dell'Unione europea	462
4. L'interazione fra gli artt. 95 e 96 dell'AI ACT: il ruolo della <i>soft law</i> nella regolazione dell'intelligenza artificiale	464
<i>Riferimenti bibliografici</i>	465

PARTE II

LA LEGGE 23 SETTEMBRE 2025, N. 132

CAPITOLO I

PRINCIPI E FINALITÀ DELLA LEGGE ITALIANA

Commento all'art. 1

<i>Camilla Burelli</i>	469
1. Premessa	469
2. L'art. 1, comma 1: il perimetro applicativo della legge n. 132/2025	473
3. L'art. 1, comma 2: la norma di raccordo tra la disciplina nazionale e quella unionale	476
<i>Riferimenti bibliografici</i>	477

CAPITOLO II

LE DEFINIZIONI NELLA LEGGE ITALIANA

Commento all'art. 2

<i>Camilla Burelli</i>	479
1. Premessa	479
2. L'art. 2, comma 1: l'ambiguità della nozione di «modelli di IA» e la definizione autonoma di «dato»	479
3. L'art. 2, comma 2: il rinvio residuale all' <i>AI Act</i> (Regolamento UE 2024/1689)	483
<i>Riferimenti bibliografici</i>	484

CAPITOLO III

I PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE ITALIANA SULL'IA

Commento all'art. 3

<i>Ilaria Anrò</i>	485
1. I principi contemplati dalla norma, tra etica e diritto	485
2. Il principio antropocentrico	489
3. Il rispetto della vita politica ed istituzionale e la tutela del dibattito democratico	491
4. La legge italiana e il Regolamento (UE) 2024/1689	491
5. La cybersicurezza	493

	<i>pag.</i>
6. La tutela delle persone con disabilità	493
<i>Riferimenti bibliografici</i>	494

CAPITOLO IV

I PRINCIPI IN MATERIA DI INFORMAZIONE
E DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Commento all'art. 4

<i>Benedetta Liberali</i>	495
1. La collocazione della disposizione dedicata all'informazione, alla riservatezza dei dati e alla tutela dei minori in relazione all'intelligenza artificiale	495
2. Sulla garanzia della libertà di espressione e di informazione	497
3. Sulla garanzia della «riservatezza» (o meglio protezione) dei dati personali	500
4. Sull'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte di minori e sul relativo trattamento dei dati personali	506
<i>Riferimenti bibliografici</i>	507

CAPITOLO V

I PRINCIPI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
ALLA PROVA DELL'IA

Commento all'art. 5

<i>Fabiola Giotto</i>	508
1. Introduzione	508
2. Lett. a): promozione dell'AI, competitività economica e antropocentrismo	510
3. Lett. b): verso la creazione di un mercato digitale competitivo ed equo	513
4. Lett. c): il dato come “risorsa strategica” per competitività e innovazione	514
5. Lett. d): la localizzazione dei dati strategici nelle scelte pubbliche di IA	517
6. Lett. e): dalla ricerca al mercato, l'IA come strumento per lo sviluppo economico	519
7. Conclusioni	520
<i>Riferimenti bibliografici</i>	522

	<i>pag.</i>
CAPITOLO VI	
LA SICUREZZA E LA DIFESA NAZIONALE NELLA LEGGE ITALIANA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	
Commento agli artt. 6 e 21	
<i>Elisa Pignanelli</i>	523
1. Sicurezza nazionale, difesa nazionale e limiti costituzionali nell'uso dell'intelligenza artificiale: il perimetro dell'art. 6, comma 1, della legge n. 132/2025	523
2. Norme speciali e garanzie residue nel trattamento dei dati per finalità di sicurezza: il modello dell'art. 6, comma 2, della legge n. 132/2025	527
3. Il rinvio alla fonte regolamentare di cui all'art. 6, comma 3: una disciplina tecnica ad alta opacità	530
4. L'art. 21 e la sperimentazione dell'intelligenza artificiale nei servizi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	532
5. Riflessioni conclusive	534
<i>Riferimenti bibliografici</i>	535
CAPITOLO VII	
I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI FRONTE AI SISTEMI DI IA	
Commento all'art. 7	
<i>Giuseppe Arconzo, Gaia Patarini</i>	536
1. L'intelligenza artificiale al cospetto della disabilità: barriera o facilitatore?	536
2. La strada seguita dal legislatore italiano	541
3. Alcune considerazioni critiche: una legge a costo zero?	547
4. Conclusioni	548
<i>Riferimenti bibliografici</i>	549
CAPITOLO VIII	
L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO SANITARIO	
Commento agli artt. 7, 8 e 10	
<i>Paolo Gambatesa</i>	552
1. Introduzione. Dall' <i>AI Act</i> alla legge italiana sull'IA in materia sanitaria	552
2. L'art. 7 e le garanzie del diritto alla salute nell'uso dell'intelligenza artificiale	554
3. L'art. 8 tra ricerca scientifica, dati sanitari e sviluppo dell'IA	556

	<i>pag.</i>
4. L'art. 10 e il fascicolo sanitario elettronico come infrastruttura pubblica della sanità digitale	559
5. Dalla ricerca alla cura: l'intelligenza artificiale come sfida regolatoria per il diritto alla salute. Alcune considerazioni conclusive	562
<i>Riferimenti bibliografici</i>	563

CAPITOLO IX

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO DEL LAVORO

Commento agli artt. 11-13

<i>Alessandra Ingraio, Francesca Marinelli</i>	565
1. IA e diritto del lavoro: come si inserisce la legge n. 132/2025 nel diritto del lavoro vigente tra criticità e opportunità	565
2. L'art. 11: disposizioni sull'uso dell'IA in materia di lavoro	566
3. L'art. 12: l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro	571
4. L'art. 13: disposizioni in materia di professioni intellettuali	572
<i>Riferimenti bibliografici</i>	573

CAPITOLO X

L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Commento all'art. 14

<i>Lorenzo Grossi</i>	575
1. Introduzione	575
2. Art. 14, comma 1: i fini e i modi di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale	576
3. Art. 14, comma 2: la garanzia dello <i>human in the loop</i>	581
4. Art. 14, commi 3 e 4: l'adeguamento dell'apparato amministrativo a risorse invariate	584
5. Conclusioni	587
<i>Riferimenti bibliografici</i>	588

	<i>pag.</i>
CAPITOLO XI	
L'IMPIEGO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE	
Commento all'art. 15	
<i>Marilisa D'Amico, Michael Bianchi</i>	590
1. Premessa: l'intelligenza artificiale e la giustizia tra innovazione e garanzie	590
2. L'utilizzo dell'IA da parte dei magistrati nello svolgimento dell'attività giurisdizionale	592
3. Le competenze del Ministero della Giustizia per l'impiego dell'IA nell'organizzazione dei lavori e nella formazione dei magistrati	595
4. Quale ruolo per l'avvocatura nel "silenzio" della legge?	598
5. Considerazioni conclusive	601
<i>Riferimenti bibliografici</i>	602
CAPITOLO XII	
LA STRATEGIA NAZIONALE PER L'IA	
Commento all'art. 19	
<i>Nannerel Fiano</i>	603
1. Una <i>governance</i> istituzionale composita	603
2. Una strategia "sinergica"	605
3. Il Comitato di coordinamento	606
4. La Strategia italiana per l'intelligenza artificiale (2024-2026)	607
<i>Riferimenti bibliografici</i>	609
CAPITOLO XIII	
LE AUTORITÀ NAZIONALI PER L'IA TRA VIGILANZA, COORDINAMENTO E SVILUPPO	
Commento all'art. 20	
<i>Sara Di Giovanni</i>	610
1. L'ambito di applicazione e la <i>ratio</i> dell'art. 20	610
2. Il sistema delle Autorità nazionali designate: natura, funzioni e riparto di competenze	612
3. Il coordinamento istituzionale: il Comitato presso la Presidenza del Consiglio	615
4. Rapporti con AGCOM e Garante Privacy	616
5. Riflessioni conclusive	616
<i>Riferimenti bibliografici</i>	618

CAPITOLO XIV

L'IA COME CAMPO DI RICERCA E STRUMENTO
DI INCLUSIONE: MISURE DI SOSTEGNO AI GIOVANI
E ALLO SPORT

Commento all'art. 22

Michael Bianchi

619

1. Quale ruolo per i diritti costituzionali di fronte all'impiego dell'IA nei campi dell'istruzione e dello sport? 619
 2. Misure di sostegno ai giovani che vogliono studiare l'IA o abbiano fatto ricerca su di essa 621
 3. Misure di sostegno allo sport: l'IA come strumento di inclusione nel fenomeno sportivo 624
 4. Riflessioni conclusive 627
- Riferimenti bibliografici* 628

CAPITOLO XV

CYBERSICUREZZA E SOVRANITÀ TECNOLOGICA
NELLA LEGGE ITALIANA

Commento agli artt. 18 e 23

Marta Annamaria Tamborini

630

1. Introduzione: la collocazione dell'intelligenza artificiale generativa nel Regolamento europeo sull'Intelligenza artificiale 630
 2. Il contesto europeo in materia di cybersicurezza, fra sicurezza, diritti fondamentali e affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale 631
 3. L'art. 18 e la valorizzazione dell'IA per la sicurezza cibernetica e cooperazione pubblico-privato 633
 4. L'art. 23 e la previsione di investimenti pubblici in IA e cybersicurezza 635
 5. Garanzie, controlli e possibili criticità applicative 636
 6. Conclusioni 637
- Riferimenti bibliografici* 638

CAPITOLO XVI

L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE
ALL'AI ACT TRA LEGGE E DELEGA LEGISLATIVA

Commento agli artt. 16 e 24

Costanza Nardocci

639

1. Una premessa di fondo o di metodo: la prima "legge", ma ... il Governo 639

	<i>pag.</i>
2. La “buona” delega? L’art. 16 e la disciplina (governativa, ma tecnica) di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA	641
2.1. La flessibilizzazione (interna) dell’“alto rischio”: ma non dovevano occuparsene la Commissione e il Parlamento UE?	646
3. L’art. 24 e la delega ampia (<i>rectius</i> , le due deleghe)	648
3.1. I commi 1 e 2: la prima delega e l’adeguamento interno all’ <i>AI Act</i> tra prerogative delle autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, formazione e ricerca	650
3.1.1. Ancora sulle autorità interne: il mancato seguito degli art. 78, comma 4, e art. 77 <i>AI Act</i> ?	652
3.1.2. Un settore delicato e trascurato: l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia e il mancato art. 24- <i>bis</i>	654
3.2. La seconda delega e il comma 3: di materia penale, intelligenza artificiale, riserva di legge e rischi di responsabilità oggettiva	658
4. Considerazioni conclusive tra <i>tempi</i> del Governo e <i>tempi</i> dell’Unione Europea	663
<i>Riferimenti bibliografici</i>	665

CAPITOLO XVII

IL DIRITTO D’AUTORE DAVANTI ALLA “CREATIVITÀ”
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Commento all’art. 25

<i>Niccolò Panigada</i>	667
1. Premessa	667
2. Il nuovo art. 1 della legge italiana sul diritto d’autore	669
3. La nuova regolamentazione per l’uso di opere protette tra <i>Text and Data Mining</i> e Intelligenza artificiale	669
4. Alcuni casi esaminati dalla giurisprudenza di opere generate dall’IA	671
<i>Riferimenti bibliografici</i>	675

CAPITOLO XVIII

LE DISPOSIZIONI PENALI: L’IA COME *INSTRUMENTUM*
SCELERIS

Commento all’art. 26

<i>Beatrice Fragasso</i>	676
1. Intelligenza artificiale e responsabilità penale: una premessa	676

	<i>pag.</i>
2. La definizione di intelligenza artificiale come elemento normativo delle disposizioni penali (rinvio)	678
3. La fattispecie di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente	680
4. La nuova fattispecie in materia di diritto d'autore	684
5. Le nuove circostanze aggravanti	685
6. Brevi cenni ai criteri di delega in materia penale contenuti nell'art. 24 e conclusioni	687
<i>Riferimenti bibliografici</i>	689

INTRODUZIONE

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA SFIDA REGOLATORIA
SUL DUPLICE VERSANTE, EUROPEO E NAZIONALE

Marilisa D'Amico

SOMMARIO: 1. L'IA tra rischi e prospettive per la tutela dei diritti fondamentali. – 2. Regolare l'IA nel prisma dei principi costituzionali in una prospettiva multilivello. – 3. La legge n. 132/2025: la prospettiva italiana letta nell'ottica di una strategia di sviluppo. – 4. La promozione dell'innovazione tecnologica senza perdere la “bussola” del costituzionalismo. – *Riferimenti bibliografici.*

1. *L'IA tra rischi e prospettive per la tutela dei diritti fondamentali.*

L'intelligenza artificiale è, oggi, un fattore strutturale della trasformazione economica e sociale: la sua pervasività nei processi produttivi e nei servizi – pubblici e privati – rende inevitabile interrogarsi sulle ricadute che essa produce sul terreno dei diritti fondamentali e della qualità democratica¹.

La premessa è nota: automazione e analisi predittiva possono amplificare capacità umane, migliorare l'efficienza, supportare la diagnostica e la prevenzione, ottimizzare trasporti e logistica, incidere positivamente su scelte complesse e su attività ripetitive. E tuttavia, la stessa “potenza” dell'IA si accompagna a rischi non marginali: opacità dei modelli, difficoltà di attribuzione della responsabilità, dipendenza dai dati, riproduzione e amplificazione di stereotipi e disuguaglianze già presenti nella società², fino a impatti diretti su uguaglianza, privacy, libertà di espressione e garanzie del giusto processo.

¹ In prospettiva costituzionalistica si v. le riflessioni di F. BALAGUER CALLEJÓN, *La Constitución del Algoritmo*, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2022. Traduzione italiana: *La Costituzione dell'Algoritmo*, Mondadori Education, Milano, 2023.

² In prospettiva costituzionalistica, *di genere*, si v. M. D'AMICO, B. LIBERALI, *Manuale di diritto delle donne*, Giuffrè, Milano, 2025.

Questa ambivalenza – opportunità e rischio – non è un tratto accidentale, ma un carattere intrinseco di sistemi che apprendono da *dataset* spesso incompleti o distorti e che, specie quando “chiusi” o difficilmente spiegabili, rendono arduo contestare decisioni automatizzate o anche solo comprenderne la ratio. Nel prisma delle discriminazioni algoritmiche³, il tema dei *bias* (nei dati, nelle interazioni, nelle metriche, negli obiettivi e nei fenomeni emergenti) si salda con la fragilità di una narrazione tecnicista che pretende neutralità dove, invece, agiscono scelte umane di *design* e di *governance*.

Possiamo domandarci perché l'intelligenza artificiale suscita oggi un tale interesse anche per il costituzionalismo⁴, ben oltre il più circoscritto ambito dell'innovazione tecnologica. È forse proprio in questa ambivalenza che si annida il nodo teorico e giuridico più delicato: da un lato, l'IA si propone come uno strumento innovativo, in grado di amplificare le capacità umane e di apportare soluzioni a problemi strutturali, dall'altro, essa solleva interrogativi etici e giuridici profondi⁵, laddove i suoi meccanismi rischiano di entrare in rotta di collisione con i principi stessi che fondano l'ordine costituzionale.

In numerosi settori, le applicazioni dell'IA mostrano un potenziale trasformativo che non può essere ignorato. È noto, ad esempio, come l'automazione intelligente abbia ridotto significativamente il margine d'errore umano nei compiti ripetitivi e normati, favorendo coerenza, efficienza e precisione. In ambito sanitario, la diagnostica supportata da algoritmi avanzati consente oggi una rilevazione precoce e accurata di patologie, aprendo scenari di medicina personalizzata e di più equa distribuzione dell'accesso alle cure⁶. Analogamente, nel

³ Per un inquadramento delle discriminazioni algoritmiche, si v. M. D'AMICO, C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G.C. FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, Il Mulino, Bologna, 2022; M. D'AMICO, *Le nuove frontiere delle discriminazioni di genere: l'impatto dell'intelligenza artificiale*, in M. D'AMICO, N. PANIGADA (a cura di) *IA e discriminazioni di genere. Prospettive future per una regolamentazione inclusiva*, Giappichelli, Torino, 2026; C. NARDOCCI, *Algoritmi, eguaglianza, discriminazione. Le sfide dell'intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2025.

⁴ Sul punto, si v. le riflessioni contenute in M. D'AMICO, *Costituzione, diritti, algoritmi. Le sfide future per non perdere la bussola del costituzionalismo*, in F. BALAGUER CALLEJON (a cura di), *La constitución del algoritmo. Recensiones, presentaciones y entrevista*, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2025; O. POLLICINO, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quad. cost.*, n. 3/2023.

⁵ Cfr. L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022.

⁶ C.A. CLERICI, *Cosa me ne faccio dell'Intelligenza Artificiale. Esperienze d'uso in clinica e nella*

settore dei trasporti, la guida autonoma promette una mobilità più sicura e sostenibile⁷, mentre l'industria e la logistica hanno conosciuto una vera e propria rivoluzione grazie a sistemi automatizzati che ottimizzano tempi, costi e risorse. Anche il settore finanziario non è esente da tale trasformazione: attraverso l'analisi predittiva, l'IA contribuisce alla valutazione del rischio, al contrasto delle frodi e all'elaborazione di strategie di investimento più raffinate.

Tuttavia, sarebbe fuorviante interpretare questa evoluzione come univocamente positiva. Al contrario, l'impiego dell'IA pone problemi giuridici inediti, soprattutto quando i suoi meccanismi decisionali, spesso opachi e inaccessibili, incidono su situazioni giuridiche soggettive o determinano l'esercizio concreto di diritti costituzionalmente garantiti. L'aspetto più problematico riguarda forse la minaccia al principio di uguaglianza e non discriminazione, pilastro dello Stato costituzionale. Questo tema è al centro dello studio pionieristico *Gender Shades*⁸, che ha evidenziato come le tecnologie di identificazione biometrica, fondamentali per molte applicazioni di IA, presentino spesso distorsioni discriminatorie, in particolare per quanto riguarda il genere e le disparità razziali⁹. Specialmente, ciò è emerso in tutta evidenza a fronte dell'analisi del funzionamento dei sistemi di riconoscimento facciale¹⁰, che si sono rivelati incapaci di riconoscere volti di donna, raggiungendo viceversa risultati particolarmente accurati al cospetto di volti di uomini, specie se bianchi. I dati, in questo caso, si rivelano parziali perché sono forniti alle tecnologie di intelligenza artificiale da programmatori uomini, che omettono di assicurare la costruzione di un *data-set* completo con effetti deteriori sul funzionamento, discriminatorio, degli algoritmi.

Queste criticità si inseriscono in un quadro più ampio, in cui l'IA, in funzione dei contenuti e degli obiettivi assegnati ai suoi algoritmi, può incidere su una pluralità di diritti costituzionalmente protetti¹¹. Si pensi al diritto alla

didattica universitaria, pubblicato presso *Osservatorio sulle Prospettive Cliniche dell'AI*, disponibile <https://www.carloclerici.it/intelligenza-artificiale>.

⁷ Parallelamente, il tema presenta dei nodi critici rilevanti sul versante del diritto penale. Sul punto, si v. B. FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale. Principi e categorie alla prova di una tecnologia "imprevedibile"*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 83 ss.

⁸ J. BUOLAMWINI, T. GEBRU, *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*, in *Proceedings of Machine Learning Research*, Issue No. 81, 2018, pp. 1-15.

⁹ In argomento, si v. M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020, spec. pp. 313-324.

¹⁰ Sul punto, F. BALAGUER CALLEJÓN, L. ESCAJEDO SAN-EPIFANIO (a cura di), *Vigilancia biométrica masiva, inteligencia artificial y derechos fundamentales*, Dykinson, Madrid, 2025.

¹¹ Sul tema, inoltre, dell'impatto dell'AI sui diritti fondamentali, si rinvia, *infra*, alle riflessioni

salute, che potrebbe risultare vulnerato da sistemi che – attraverso logiche di efficienza o contenimento dei costi – finiscono per limitare l'accesso alle cure, subordinandolo a criteri meramente statistici. O ancora al diritto all'iniziativa economica, laddove algoritmi bancari e assicurativi neghino automaticamente l'accesso al credito, perpetuando disuguaglianze sistemiche. Anche i diritti dei lavoratori sono coinvolti, con sistemi di selezione automatizzata o gestione algoritmica delle risorse umane che rischiano di eludere ogni controllo umano e ogni garanzia di equità. Il diritto alla libertà di espressione, poi, è messo alla prova da piattaforme che, attraverso logiche algoritmiche di amplificazione e visibilità, possono incentivare contenuti polarizzanti e marginalizzare voci critiche o minoritarie, così da demansionare tale diritto a mero *prodotto commerciale*¹². Infine, la libertà personale si confronta con scenari di sorveglianza predittiva sempre più pervasivi, come nel caso dei software utilizzati per la valutazione del rischio di recidiva o delle tecnologie di riconoscimento biometrico nei luoghi pubblici, che rischiano di normalizzare una cultura del controllo difficilmente compatibile con i presupposti dello Stato di diritto.

Eppure, sarebbe riduttivo fermarsi alla diagnosi dei rischi.

L'IA può, se ben orientata, rappresentare anche uno strumento per rafforzare la tutela dei diritti. Ne sono esempio i progetti di analisi linguistica automatizzata, capaci di individuare e correggere espressioni discriminatorie nei testi normativi o amministrativi, contribuendo a una comunicazione pubblica più inclusiva¹³. Sistemi di monitoraggio dell'*hate speech*¹⁴, poi, permettono una più efficace rimozione di contenuti violenti o lesivi, rafforzando la libertà di espressione come spazio di confronto e rispetto reciproco¹⁵.

Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e diritti costituzionali non può essere

contenute in questo volume, M. D'AMICO, P. GAMBATESA, *Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, infra*.

¹² F. BALAGUER CALLEJÓN, *La Costituzione dell'Algoritmo*, cit., p. 63.

¹³ Sul tema, M.A. TAMBORINI, F. MOHAMMADI, P. CERAVOLO, S. MAGHOOL, M. D'AMICO, C. SICCARDI, *Agent for Anti-Discriminatory Language (AAL): A Human-Centered AI Approach to Discriminatory Speech in Italian*, in 2025 IEEE International Conference on Cyber Humanities (IEEE-CH), disponibile al seguente link <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/11278902/proceeding>.

¹⁴ Ancor prima dell'emersione dell'intelligenza artificiale, la libertà di espressione risultava problematizzata dalle dinamiche e dalle criticità intrinseche alle piattaforme social. Sul tema, si rinvia a M. D'AMICO, C. SICCARDI, *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Giappichelli, Torino, 2021.

¹⁵ In argomento si rinvia a M. D'AMICO, *Parole che separano. Linguaggio, Costituzione, Diritti*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2023.

ridotto a una contrapposizione binaria tra progresso e rischio. Al contrario, si tratta di un campo in cui il costituzionalismo è chiamato a riaffermare il proprio ruolo di guida critica, capace di interrogarsi, con gli strumenti del diritto e con uno sguardo aperto all'innovazione, su come rendere compatibili le promesse della tecnologia con i valori fondamentali dell'ordinamento democratico.

2. *Regolamentare l'IA nel prisma dei principi costituzionali in una prospettiva multilivello.*

Se l'IA incide su diritti e libertà, allora l'interrogativo non è soltanto “se” regolamentare, ma “come”: con quali categorie, con quali criteri di bilanciamento, con quali forme di controllo del potere tecnologico. È in questo orizzonte che si impone una lettura costituzionale della trasformazione digitale: da un lato, la necessità di “costituzionalizzare l'algoritmo”¹⁶, assoggettandolo ai principi dello Stato di diritto; dall'altro, l'esigenza di rendere la Costituzione capace di dialogare con la logica della tecnologia, senza abdicarvi. La domanda radicale diventa allora quella sui poteri che restano nella disponibilità umana e su quelli delegati alle macchine, e su come tale delega possa mutare – anche silenziosamente – i connotati delle democrazie costituzionali.

In questo scenario, la prospettiva multilivello costituisce una condizione necessaria. Ciò in quanto, il quadro europeo, innervato dalla Carta dei diritti fondamentali, agisce come parametro di riferimento per valutare la compatibilità delle tecnologie IA con un ordinamento che pone l'individuo al centro dell'innovazione. In questa traiettoria si inserisce il Regolamento europeo sull'IA (Reg. UE 2024/1689, anche noto come *AI Act*), che assume un impianto “umano-centrico” e un approccio basato sul rischio¹⁷: i sistemi sono differenziati in ragione del loro potenziale impatto su diritti come uguaglianza, privacy e libertà,

¹⁶ F. BALAGUER CALLEJÓN, *La Costituzione dell'Algoritmo*, cit.

¹⁷ Cfr. M. D'AMICO, *L'Europa e il divario nell'innovazione sfide e opportunità per il mondo dell'IA*, in *Il Sole 24 Ore*, 2025. Sul punto, si v. inoltre le riflessioni di, F. BALAGUER CALLEJÓN, *Il regolamento europeo nel contesto delle recenti trasformazioni geopolitiche*, *infra*, il quale, con riferimento alla regolazione della società digitale e in particolare al *AI Act*, sostiene che la necessità della regolazione dell'intelligenza artificiale non discenda soltanto da esigenze di governo del mercato, ma dalla portata storica e sistemica della trasformazione in atto, qualificabile come una vera e propria frattura d'epoca. Secondo l'A., la rivoluzione digitale, fondata sull'algoritmo e sul tecnologicismo, si distingue radicalmente dalle precedenti rivoluzioni moderne, poiché opera in assenza di un sostrato costituzionale idoneo a controllare il potere, ponendo così in discussione la sostenibilità degli avanzamenti civilizzatori del costituzionalismo.

con obblighi più stringenti per gli impieghi ad alto rischio e con strumenti di valutazione d'impatto orientati alla prevenzione delle violazioni.

Tale quadro assicura che i sistemi IA siano valutati sulla base del loro impatto su diritti come uguaglianza, privacy e libertà, traendo fortemente ispirazione dai principi delineati nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La Carta rappresenta un punto di riferimento cruciale per valutare la compatibilità delle nuove tecnologie IA con il diritto dell'UE, garantendo che queste operino all'interno di un quadro normativo che tutela i diritti individuali. Questo forte legame tra tecnologia e diritti umani segna una netta differenza rispetto ad altri modelli legali, in particolare quello cinese¹⁸, spesso criticato per la scarsa attenzione ai diritti e alle libertà individuali.

Uno degli elementi chiave della normativa è l'obbligo per i sistemi IA, in particolare quelli classificati come ad alto rischio, di sottoporsi a valutazioni d'impatto approfondite. Queste valutazioni, previste dall'art. 27 del Regolamento UE, sono concepite per analizzare il grado in cui un sistema IA può violare nella pratica i diritti fondamentali. Tale requisito risponde direttamente alle crescenti preoccupazioni riguardo all'uso incontrollato delle tecnologie IA e al loro potenziale di minacciare i diritti essenziali nelle società democratiche. La normativa impone che ogni sistema IA ad alto rischio venga valutato caso per caso, assicurando che eventuali violazioni siano individuate e mitigate prima della loro attuazione. Il processo di valutazione d'impatto è considerato uno strumento essenziale per prevenire violazioni dei diritti umani, diventando così un pilastro della strategia dell'UE per la tutela dei diritti fondamentali in un mondo sempre più digitalizzato. E quindi, la stessa logica di valutazione – esplicitamente collegata alla compliance rispetto ai diritti fondamentali – delinea un modello che, pur nella complessità, tenta di evitare che l'accelerazione tecnologica travolga la grammatica dei diritti.

In questa cornice si colloca anche l'art. 5 dell'*AI Act*, già pienamente vigente, che individua un catalogo di pratiche di intelligenza artificiale vietate in quanto ritenute, per loro natura, incompatibili con la tutela dei diritti fondamentali. La disposizione assume un significato particolarmente rilevante con riferimento ai sistemi di profilazione e alle tecniche di manipolazione algoritmica, capaci di incidere in modo opaco sui processi decisionali e di produrre effetti discriminatori, spesso indiretti ma strutturali. È noto come tali sistemi siano stati impiegati in maniera estensiva, soprattutto nei meccanismi di selezione e gestione del personale, dando luogo a fenomeni di discriminazione sistemica, in particolare a

¹⁸In un'ottica di confronto tra i diversi approcci, è rilevante richiamare anche la modalità "americana". Sul punto, si v. M. D'AMICO, B. LIBERALI, *Manuale di diritto delle donne*, cit.

danno delle donne, attraverso la riproduzione automatizzata di *bias* storici e sociali. Il divieto sancito dall'art. 5 si configura, dunque, come una forma di tutela *ex ante*, che mira a impedire l'ingresso nel mercato europeo di pratiche tecnologiche la cui logica operativa risulta incompatibile con il principio di uguaglianza, con la dignità della persona e con la libertà di autodeterminazione, rafforzando l'impostazione umanocentrica e preventiva che caratterizza l'intero impianto del regolamento.

3. *La legge n. 132/2025: la prospettiva italiana letta nell'ottica di una strategia di sviluppo.*

Nel solco della cornice europea si colloca la legge n. 132/2025, "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", che esprime un tentativo di costruire una "via italiana" all'IA¹⁹, che non si esaurisce nella dimensione difensiva della regolazione, ma si propone come architettura di sviluppo. Il testo, infatti, si presenta come un intervento ampio: oltre ai principi generali e alle definizioni, tocca settori strategici (sanità, lavoro, cybersicurezza), profili di governance e ambiti nei quali l'IA è già destinata a incidere sulle garanzie e sui diritti. Il giudizio complessivo, per stessa impostazione del legislatore, resta legato anche ai futuri decreti attuativi, che ne completeranno la fisionomia.

Sui principi, l'adesione all'impianto europeo è esplicita: vengono ribaditi, in linea con l'*AI Act*, canoni come trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Centrale è anche la riaffermazione del controllo umano: il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, la sorveglianza e l'intervento umano nei processi di sviluppo e impiego di sistemi di IA (anche per finalità generali) rappresentano la cerniera tra innovazione e garanzie. Al tempo stesso, la disciplina italiana introduce accentuazioni originali: la preoccupazione per le interferenze illecite nel dibattito democratico e per la tutela della sovranità nello svolgimento della vita politica e istituzionale; e, ancora, un'attenzione specifica all'accessibilità per le persone con disabilità, letta come declinazione concreta di eguaglianza e non discriminazione.

Ma una delle cifre più caratterizzanti è la connessione tra IA e politica economica. La legge valorizza l'IA quale leva per migliorare l'interazione uomo-

¹⁹ Si rinvia, inoltre, a M. D'AMICO, *La via italiana all'intelligenza artificiale: una strategia di sviluppo*, in *Il Sole 24 Ore*, 25 settembre, 2025.

macchina nei settori produttivi, avviare nuove attività economiche e creare un mercato innovativo; assegna allo Stato e alle autorità pubbliche compiti di promozione che includono il sostegno alla comunità scientifica, l'attenzione alle infrastrutture e la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e trasferimento tecnologico.

In questa prospettiva, l'Italia sembra collocarsi in una traiettoria “di sviluppo”, distinta da altre strategie percepite come più aggressive sul piano geopolitico. Il riferimento qui è all'*America's AI Action Plan* del 23 luglio 2025: un documento fortemente ideologico, che riflette una svolta autoritaria nella politica tecnologica statunitense. L'IA non è trattata come tecnologia neutrale, ma come infrastruttura strategica del potere, piegata a una visione identitaria e centralizzante²⁰. In questo quadro, l'impatto va oltre privacy e diritti individuali, toccando il cuore della democrazia: la separazione dei poteri, l'autonomia della scienza e la natura aperta dello spazio tecnologico. Il linguaggio del piano – muscolare, competitivo, quasi bellico – lo qualifica come una dichiarazione politica più che come una semplice strategia industriale, con l'insistenza su “*American values*” e sulla supremazia tecnologica globale.

Il divario rispetto all'approccio europeo è netto.

Al posto dei diritti umani, della non discriminazione e della tutela dei soggetti vulnerabili, il baricentro si sposta su una concezione assolutizzata della libertà di parola, usata per respingere ogni forma di moderazione, inclusione o contrasto alla disinformazione e al cambiamento climatico. Sul piano istituzionale, il piano rafforza il controllo federale: gli Stati che adottano regolazioni sull'IA giudicate troppo stringenti rischiano l'esclusione dai finanziamenti, con effetti su università, imprese e ricerca, in una logica punitiva e accentratrice estranea alla tradizione liberale statunitense. Anche la tutela delle innovazioni assume tratti protezionistici e opachi, difficilmente conciliabili con trasparenza e cooperazione internazionale.

La dimensione geopolitica è centrale: la Cina è il vero bersaglio strategico e l'IA viene integrata apertamente nelle politiche di difesa e intelligence, senza un adeguato riferimento a limiti etici o al diritto internazionale. Nel complesso, il piano rivela un'ambizione di dominio più che una visione di governo

²⁰ Di particolare rilievo sono le implicazioni per i diritti delle donne: il piano vieta esplicitamente l'adozione di prospettive legate a *diversity*, diritti femminili e diritti umani, comportando la rimozione di strumenti di mitigazione dei *bias* algoritmici e dei meccanismi di filtraggio dell'odio online, delineando così una chiara frattura rispetto agli approcci europei in materia di tutela dei diritti fondamentali e uguaglianza di genere. Sul punto, M. D'AMICO. B. LIBERALI, *Manuale di diritto delle donne*, cit.

responsabile della tecnologia. Proprio per questo, esso interroga l'Europa e la comunità internazionale: non solo su dove vadano gli Stati Uniti, ma su quali principi rischino di essere sacrificati se l'intelligenza artificiale diventa strumento di un progetto autoritario.

4. *La promozione dell'innovazione tecnologica senza perdere la "bussola" del costituzionalismo.*

L'intelligenza artificiale pone sfide profonde e complesse al diritto costituzionale, costringendo i quadri giuridici a evolversi in risposta alla rapida trasformazione delle dinamiche sociali. Questa evoluzione richiede un delicato equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali e l'adattamento ai progressi tecnologici che stanno ridefinendo il modo in cui individui e istituzioni interagiscono. Nel gestire questo equilibrio, i principi costituzionali non devono solo resistere alle pressioni del cambiamento, ma devono anche guidare attivamente lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie IA, affinché queste siano allineate agli obiettivi più ampi di giustizia, equità e dignità umana.

L'integrazione del progresso tecnologico nel diritto positivo sottolinea l'importanza crescente di regolamentare i sistemi IA all'interno di un solido quadro costituzionale. Tale regolamentazione deve garantire che l'uso dell'IA da parte di cittadini e istituzioni non si discosti dai principi fondamentali sanciti nel diritto costituzionale, come uguaglianza, non discriminazione, privacy e libertà di espressione. Tuttavia, il compito non si limita alla sola prevenzione del danno, ma esso implica anche l'utilizzo attivo dell'IA come strumento per promuovere questi principi²¹. Per esempio, l'IA può migliorare l'accesso alla giustizia semplificando processi legali complessi, garantendo equità nelle decisioni giudiziarie e affrontando i *bias* sistemici che storicamente hanno compromesso un trattamento equo davanti alla legge²².

Un'evoluzione significativa è rappresentata dal crescente allineamento tra i principi fondamentali dell'Unione Europea e quelli dei sistemi giuridici nazionali dei suoi Stati membri. Questa convergenza riflette un impegno condiviso nella costruzione di uno spazio giuridico europeo profondamente radicato nella

²¹ Cfr. M. D'AMICO, *Costituzione, diritti, algoritmi. Le sfide future per non perdere la bussola del costituzionalismo*, cit.

²² Recentemente sul tema T. MARWALA, L.G. MPEDI, *Artificial Intelligence and Access to Justice*, in T. MARWALA, L.G. MPEDI (eds.) *Artificial Intelligence and the Law*, Springer Nature Singapore, Singapore, 2024, pp. 27-45.

protezione dei diritti fondamentali²³. L'obiettivo è la creazione di un quadro costituzionale comune in cui gli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali collaborino per affrontare le implicazioni etiche, legali e sociali dell'IA. Gli sforzi dell'Unione Europea mirano a stabilire un approccio unitario che vada oltre i singoli Stati membri, favorendo una risposta collettiva alle sfide globali poste dalle tecnologie IA²⁴. Questo quadro unificato rafforza l'idea di uno "spazio europeo per la protezione dei diritti" come elemento cardine dell'identità dell'UE e modello di cooperazione internazionale.

In questo contesto, diventa essenziale riesaminare e ridefinire i confini delle costituzioni nate nel secondo dopoguerra, che segnarono un punto di svolta nel pensiero giuridico non solo enfatizzando la separazione dei poteri, ma anche ponendo un'attenzione proattiva alla protezione dei diritti fondamentali. Queste costituzioni, concepite all'indomani di un conflitto globale, forniscono una solida base per affrontare le sfide contemporanee poste dall'IA. Il loro *focus* su dignità umana, uguaglianza e partecipazione democratica risuona fortemente nei dibattiti odierni sulla governance dell'IA, offrendo spunti preziosi su come integrare la tecnologia nella società senza compromettere i valori costituzionali.

La "sfida regolatoria" si gioca, dunque, su un crinale: assicurare che l'innovazione sia sostenibile, senza trasformare la tutela dei diritti in un ostacolo paralizzante alla competitività.

In questo scenario emerge con nettezza che l'Europa si confronta con un divario nell'innovazione e con la necessità di accelerare, investendo su competenze digitali e *green*, formazione, istituzioni accademiche d'eccellenza e nuove tecnologie ad alto rischio; e che l'IA, proprio per il suo potenziale trasformativo, può diventare una leva per recuperare leadership, purché inserita in un ecosistema capace di coniugare sviluppo e garanzie.

L'*AI Act*, con il suo approccio basato sul rischio, costituisce una risposta ordinante a una tecnologia in rapida evoluzione, includendo nel proprio orizzonte anche fenomeni come IA predittiva, IA generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni. Tuttavia, la tenuta del modello dipende dalla capacità delle istituzioni, degli operatori e della cultura giuridica di tradurre principi in pratiche: valutazioni d'impatto effettive, trasparenza operativa, accountability, controllo

²³ Sui nodi teorici dello spazio giudiziario europeo e sulla sua comunità di diritti, M. D'AMICO, *L'Europa dei diritti*, in G. AMATO, N. VEROLA (a cura di), *Europa tra presente e futuro*, Treccani, Roma, 2023, p. 110 ss.

²⁴ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *La Costituzione dell'Algoritmo*, cit., pp. 102-103.

umano significativo, e un impegno serio nel contrasto a *bias* e discriminazioni, specie quando l'IA entra nel governo del lavoro, nell'accesso a servizi e diritti, o nelle dinamiche del dibattito pubblico.

Qui si innesta un ulteriore punto di equilibrio: la costruzione di un'alleanza per l'innovazione che coinvolga università, professioni, imprese e pubbliche amministrazioni, in grado di sviluppare modelli multidisciplinari di valutazione e percorsi formativi adeguati, e di sostenere anche il tessuto delle PMI mediante infrastrutture e capacità computazionale.

Il Rapporto Draghi è emblematico in questa prospettiva. Esso individua due soluzioni di forte "sinergia": da un lato, creare un "*Federated AI model*" attraverso una forte collaborazione tra infrastrutture pubbliche e private, dall'altro, creare un quadro UE per fornire, nello specifico, capitale computazionale alle PMI.

In quest'ottica, l'esigenza di armonizzare il più possibile i regimi nazionali e di rafforzare il "feedback regolatorio" completa il quadro sin qui delineato. Ed infatti, non vi può essere regolazione efficace che non si alimenti costantemente da un apprendimento istituzionale continuo, capace di adattarsi e senza perdere l'orientamento ai diritti e alla democrazia costituzionale.

Riferimenti bibliografici.

BALAGUER CALLEJÓN F., *La Constitución del Algoritmo*, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2022.

BALAGUER CALLEJÓN F., ESCAJEDO SAN-EPIFANIO L. (a cura di), *Vigilancia biométrica masiva, inteligencia artificial y derechos fundamentales*, Dykinson, Madrid, 2025.

BUOLAMWINI J., GEBRU T., *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*, in *Proceedings of Machine Learning Research*, Issue No. 81, 2018.

CLERICI C.A., *Cosa me ne faccio dell'Intelligenza Artificiale. Esperienze d'uso in clinica e nella didattica universitaria*, Osservatorio sulle Prospettive Cliniche dell'AI, disponibile su <https://www.carloclerici.it/intelligenza-artificiale>.

D'AMICO M., *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020.

D'AMICO M., *Parole che separano. Linguaggio, Costituzione, Diritti*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2023.

D'AMICO M., *Costituzione, diritti, algoritmi. Le sfide future per non perdere la bussola del costituzionalismo*, in F. BALAGUER CALLEJÓN (a cura di), *La constitución del algoritmo. Recensiones, presentaciones y entrevista*, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2025.

- D'AMICO M., *La via italiana all'intelligenza artificiale: una strategia di sviluppo*, in *Il Sole 24 Ore*, 25 settembre 2025.
- D'AMICO M., *L'Europa e il divario nell'innovazione: sfide e opportunità per il mondo dell'IA*, in *Il Sole 24 Ore*, 2025.
- D'AMICO M., *Le nuove frontiere delle discriminazioni di genere: l'impatto dell'intelligenza artificiale*, in M. D'AMICO, N. PANIGADA (a cura di) *IA e discriminazioni di genere. Prospettive future per una regolamentazione inclusiva*, Giappichelli, Torino, 2026.
- D'AMICO M., GAMBATESA P., *Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio*, in questo volume.
- D'AMICO M., LIBERALI B., *Manuale di diritto delle donne*, Giuffrè, Milano, 2025.
- D'AMICO M., NARDOCCI C., *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, Il Mulino, Bologna, 2022.
- D'AMICO M., SICCARDI C., *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, Giappichelli, Torino, 2021.
- FLORIDI L., *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022.
- FRAGASSO B., *Intelligenza artificiale e responsabilità penale. Principi e categorie alla prova di una tecnologia "imprevedibile"*, Giappichelli, Torino, 2025.
- MARWALA T., MPEDI L.G., *Artificial Intelligence and Access to Justice*, in T. MARWALA, L.G. MPEDI (eds.), *Artificial Intelligence and the Law*, Springer Nature Singapore, Singapore, 2024.
- NARDOCCI C., *Algoritmi, eguaglianza, discriminazione. Le sfide dell'intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2025.
- POLLICINO O., *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quad. cost.*, n. 3/2023.
- TAMBORINI M.A., MOHAMMADI F., CERAVOLO P., MAGHOOL S., D'AMICO M., SICCARDI, C., *Agent for Anti-Discriminatory Language (AAL): A Human-Centered AI Approach to Discriminatory Speech in Italian*, in 2025 IEEE International Conference on Cyber Humanities (IEEE-CH), disponibile al seguente link <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/11278902/proceeding>.